

REGOLAMENTO COMUNALE DI TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, delle strade private dichiarate di "pubblica utilità" e di quelle private, che dietro specifica richiesta della proprietà possono essere inserite o meno, dopo verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, della loro rispondenza o meno, ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nell'elenco delle strade agro-silvo-pastorali.

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali denominate nell'elenco seguente allegato al presente e che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente delegato dal Comune che sarà individuato nel proseguo del presente semplicemente come Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento e uno elenco specifico delle strade agro-silvo-pastorali regolamentate è disponibile presso la sede della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale può essere o meno chiusa con idonea barriera, e in caso affermativo munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza o successivamente lo sbarramento;
- di non riprodurre le chiavi della eventuale barriera nè di cederle a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di regolamentazione del traffico sulla specifica strada oggetto di ordinanza di chiusura.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone eventualmente autorizzate come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione e l'identificazione della strada nonché l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore a seguito di presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello allegato al presente regolamento da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà uno o più mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati oltre alle caratteristiche del mezzo (tipo di mezzo, targa):

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuale altra/e persona/e autorizzata/e diversa/e dall'intestatario.

Il permesso è estendibile ai familiari dell'intestatario del permesso anche se non compresi nello stesso stato di famiglia e comunque fino al III grado di parentela.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo con obbligo di consegna di copia dell'autorizzazione rilasciata alle altre Amministrazioni Comunali interessate.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei requisiti delle categorie d'utenza di seguito elencate:

- A) I residenti e i proprietari o affittuari dei beni immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada per la gestione dei loro rispettivi patrimoni;
- B1) Il personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative (ad es: apicoltura, controllo mandrie in alpeggio, etc.) purchè debitamente documentate e autorizzate secondo la normativa vigente;
- B2) I soggetti privati non residenti o non proprietari;
- C) Coloro che hanno esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa) artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- D1) Coloro che hanno esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- D2) Coloro che hanno esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, (sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche ed eventi culturali) ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo.

Art. 8 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato nel caso il permesso rilasciato sia oneroso.

Art. 9 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i mezzi autorizzati, che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 10 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 11 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione e autorizzazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Pavia, della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.12 Sanzioni

Chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui all'art. 21 commi 3 e 4 della L.R. 28 ottobre 2004 n.27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" e successive modifiche e integrazioni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 300,00 euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata (Art. 23 comma 8 L.R.27/2004).

Art. 13 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere correlato alle esigenze per cui è stato richiesto e nel caso specifico:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B1 il permesso di transito avrà validità variabile comunque non superiore alla durata della vita dell'intestatario salvo modifiche o revoca da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Gestore della strada all'intestatario/i dell'autorizzazione al transito;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2, il permesso di transito avrà validità corrispondente a quella dell'attività da svolgere;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C, D1 e D2 il permesso di transito avrà validità non superiore alla durata dell'attività da svolgere;

Art.14 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 15 Manifestazioni

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, eventi culturali, la Proprietà o il Gestore potranno, per la durata della manifestazione, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data prevista di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale da parte degli organizzatori in accordo con la Proprietà o il Gestore tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 16 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante stipula di una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi di svolgimento e del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 17 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 18 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 19 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

L'Ente gestore dovrà accantonare su apposito fondo i proventi derivanti dalla gestione delle strade agro-silvo-pastorali l'ammontare degli importi versati dai soggetti autorizzati al transito sarà stabilito dal Gestore.

Art. 20 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2, C, D potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima e sottoposti a verifica di esecuzione a regola d'arte da parte della Proprietà o del Gestore.

Art. 21 Classificazione

Il Comune può redigere apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000 in funzione delle richieste pervenute. Tale elenco sarà trasmesso alla Comunità Montana Oltrepo Pavese che provvederà agli aggiornamenti del Piano VASP.

Art. 22 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.